

IL SUNTO RAGIONERIA

A cura di Patrizia Ruffini



6 del 13 febbraio 2026

Giunti a metà febbraio, si richiama l'attenzione sulla scadenza del 28 febbraio, entro la quale la Giunta è tenuta ad approvare il piano dei flussi di cassa per l'esercizio 2026.

Occorre evidenziare che il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi riferiti all'esercizio 2025 incide inevitabilmente sull'ammontare dei residui presunti e, conseguentemente, sulle previsioni di cassa. Tale circostanza impone un attento coordinamento tra le risultanze del riaccertamento e i valori iscritti nel bilancio di previsione 2026/2028, con particolare riguardo alle previsioni di cassa dell'annualità 2026.

Considerati i tempi ristretti, qualora le operazioni di riaccertamento non si concludessero entro la fine del mese, può ritenersi percorribile l'ipotesi di procedere comunque all'approvazione in Giunta del piano dei flussi di cassa 2026, demandando al primo aggiornamento trimestrale l'adeguamento del piano alle variazioni derivanti dal riaccertamento ordinario.

Sul versante normativo, la settimana è caratterizzata dai lavori in corso per la conversione del decreto Milleproroghe.

Tra le novità di maggiore interesse per gli enti, si segnala la previsione del MEF secondo cui l'invio degli schemi Accrual 2025 dovrà avvenire entro il 30 giugno 2026, senza necessità di approvazione consiliare.

Scadenzario

Per il **dettaglio delle scadenze aggiornate** utilizzare il seguente [link](#).

Attualità di rilievo



Rassegna. Milleproroghe: assicurazioni Pa, sul tavolo il rinvio dell'obbligo al 2027

La riforma della Corte dei conti ha chiamato i senatori al voto fra Natale e Capodanno ed è in vigore da meno di un mese. Ma è già tempo di cambiarla. La prima modifica potrebbe arrivare da un emendamento alla legge di conversione del Milleproroghe, che la prossima settimana vedrà i voti decisivi in commissione alla Camera. In discussione c'è l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa a carico di «chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche dalla quale discenda la sua sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti» (articolo 1 della legge 1/2026).

La novità ha subito acceso parecchie discussioni fra le migliaia di dirigenti e funzionari della Pa centrale e locale coinvolti; e ora allo studio c'è il rinvio di un anno, con un tempo supplementare utile a chiarire anche i tanti aspetti ancora incerti.

L'obiettivo è chiaro: chi rischia con la propria attività di finire sotto processo in Corte dei conti deve assicurarsi, anche per rendere più certo l'incasso dell'eventuale danno erariale, pur se ridotto in automatico del 70% (o anche di più, se la somma scontata superasse comunque due anni di stipendio o indennità) dalla stessa riforma della responsabilità erariale.

La nuova regola chiede di sottoscrivere la polizza «prima dell'assunzione dell'incarico», per cui le prime domande riguardano gli obblighi per chi un incarico già ce l'ha. Ma soprattutto è la platea interessata a essere non del tutto definita, ma comunque molto ampia. Ci rientrano sicuramente i dirigenti pubblici, i funzionari che hanno responsabilità di tipo gestionale, i commissari straordinari, i liquidatori di enti pubblici e così via. Ma la possibilità di essere chiamati a rispondere per danno erariale può colpire anche i Responsabili unici del procedimento (Rup) negli appalti, gli agenti contabili e così via. Si tratta, insomma, di centinaia di migliaia di persone, in un orizzonte che però si può estendere anche ai soggetti privati, perché la giurisdizione contabile non si limita al pubblico ma si rivolge a chiunque gestendo fondi della Pa possa provocare un danno erariale.

Per le compagnie assicurative si tratta senza dubbio di una nuova clientela interessante. Ma chi paga? L'altra domanda che corre insistentemente nei corridoi degli uffici pubblici è questa: e la risposta, al momento, sembra indicare che il costo sia a carico del diretto interessato, e non dell'amministrazione di appartenenza, anche perché la norma che ha introdotto l'obbligo non prevede alcuna copertura per la spesa. Nella sua versione definitiva, per evitare intoppi o elusioni, la regola potrebbe anche essere rafforzata con un meccanismo di obbligo a contrarre analogo a quelli già previsti dall'ordinamento nei vari casi di responsabilità civile. Dal 1° gennaio 2027, comunque.

Un altro rinvio ponte che dovrebbe farsi largo nel Milleproroghe riguarda la portabilità dei fondi pensione. Anche questa regola è recentissima, introdotta com'è dall'ultima legge di bilancio. Ma ha innescato polemiche intense da parte dei fondi pensione negoziali, che vedono il rischio di perdere aderenti e quindi liquidità. In pista c'è un emendamento di Forza Italia che rinvia il tutto di un anno, al 2027: anche per dare tempo di individuare delle correzioni che ammorbidiscano l'impatto sui fondi. Sembra invece destinato ad altro provvedimento la riattivazione del bonus assunzioni nelle Zes: che nonostante il finanziamento in manovra non ha trovato fin qui la possibilità di essere operativo anche nel 2026. La norma potrebbe rientrare in un decreto legge atteso nelle prossime settimane anche per correggere le regole dell'iperammortamento eliminando la clausola che lega gli sconti ai beni made in Ue.

Leggi l'[articolo](#).



Rassegna. Milleproroghe, in arrivo il salva Tari e il bonus assunzioni Zes

La conversione del Milleproroghe in commissione alla Camera entra nel vivo. Sono attesi oggi (12 febbraio) i correttivi dei relatori, tra cui la proroga del bonus assunzioni di personale non dirigenziale nella Zes scaduto il 31 dicembre e destinato a essere riaperto fino al 31 maggio.

Nel pacchetto che dovrebbe contenere una decina di ritocchi è destinata a entrare anche una disposizione sulle tariffe Tari dei Comuni, che manterrebbero efficacia anche se nel 2025 comunicate al ministero dell'Economia oltre i termini di legge. Non entrerà nella conversione del Milleproroghe ma in un altro provvedimento il rinvio del contributo di 2 euro sui mini pacchi extra Ue: il rinvio arriverà al 1° luglio, data in cui scatterà il nuovo dazio da 3 euro in tutti i Paesi dell'Unione che ha incassato ieri il via libera del Consiglio Ue.

Tra le modifiche dei relatori, invece, è atteso il differimento dell'entrata in vigore della disposizione per cui chi assume incarichi comportanti la gestione delle risorse pubbliche deve stipulare una polizza assicurativa prima dell'assunzione dell'incarico. Infine, dovrebbe slittare dal 30 aprile al 31 dicembre per l'adeguamento del capitale sociale per le società che svolgono accertamento e riscossione.

Le votazioni, in ogni caso, riprenderanno solo lunedì con il testo che dovrebbe arrivare nell'Aula di Montecitorio mercoledì 18. Intanto sono stati approvati l'emendamento del Governo che dispone un contributo di 2 milioni alle imprese private del settore radiofonico per la conversione in digitale degli archivi multimediali, di cui potrebbe beneficiare Radio Radicale, e quello sulla riorganizzazione del ministero dell'Interno.

Leggi l'[articolo](#).



ANCI. Corte dei Conti, nota di lettura su novità revisione complessiva dell'organizzazione

ANCI pubblica la nota di lettura alla Legge 7 gennaio 2026, n. 1. La norma pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.4 del 07 gennaio 2026 ed entrata in vigore lo scorso 22 gennaio 2026, reca significative novità in materia di regime della responsabilità amministrativa contabile, di tipologia e modalità dei controlli effettuati dalla Corte dei Conti e prevede una delega al Governo per la revisione complessiva dell'organizzazione della Corte dei Conti. Nella nota si analizzano le principali novità aventi impatto diretto sui Comuni. Di seguito un breve riassunto della nota:

La riforma introdotta dalla Legge n. 1/2026 stabilizza lo scudo erariale tipizzando la colpa grave, che ora scatta solo in presenza di violazioni manifeste, travisamento dei fatti o mancata considerazione di atti procedurali, mentre scompare in caso di adesione a prassi giurisprudenziali o pareri competenti. Per gli amministratori politici la buona fede è presunta se l'atto è supportato dai visti tecnici, mentre per chi gestisce risorse pubbliche — inclusi gli organi esecutivi dei comuni sotto i 5.000 abitanti con funzioni gestionali — diventa obbligatoria la polizza assicurativa per colpa grave.

Sul piano sanzionatorio, il risarcimento viene drasticamente limitato a un massimo del 30% del danno o al doppio della retribuzione annua, introducendo però la sospensione temporanea dai ruoli gestionali per i casi più gravi. Per il PNRR, i Comuni possono ora ottenere pareri vincolanti dalla Corte dei Conti entro 30 giorni (con meccanismo di silenzio-assenso) per escludere la colpa grave, ma rischiano sanzioni pecuniarie dirette in caso di ritardi procedurali imputabili al funzionario.

Infine, la prescrizione quinquennale decorre tassativamente dalla data del fatto e le nuove norme, più favorevoli, si applicano immediatamente anche ai giudizi pendenti.

Leggi l'[articolo](#).

Contabilità



Rassegna. Fondi welfare, nidi e trasporto alunni disabili, ecco i dati 2026: per i Comuni scatta l'obbligo di spesa

Di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

La programmazione dei bilanci di previsione 2026/2028 degli enti locali riceve il tassello mancante. Con un tempismo utile a definire i quadri contabili dell'esercizio in corso, il Viminale ha reso disponibili nella [sezione Banche dati](#) i prospetti sulle risorse 2026 destinate a servizi sociali, asili nido e trasporto degli studenti con disabilità.

Dal 2025 queste risorse hanno abbandonato il vecchio perimetro del Fondo di solidarietà comunale (Fsc) per confluire nel nuovo Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi (FELS).

Per i Comuni, il messaggio è chiaro: verificare subito l'entità dei trasferimenti per evitare che l'inerzia gestionale apra le porte al commissariamento.

Servizi sociali: crescita costante fino al 2030

Il potenziamento dei servizi sociali entra in una fase di accelerazione finanziaria. Lo stanziamento passa dai 390,9 milioni del 2025 ai 442,9 milioni del 2026, seguendo una curva incrementale che si esaurirà solo nel 2030, prima del "reingresso" nell'alveo del Fsc previsto per il 2031.

Sul piano operativo, la gestione si sdoppia:

- Enti "sopra-obiettivo": i Comuni che già garantiscono livelli di spesa superiori ai fabbisogni standard ricevono il contributo a titolo di mantenimento, senza obblighi di rendicontazione specifica.
- Enti "sotto-obiettivo": per chi è al di sotto dei fabbisogni standard monetari, le risorse sono rigidamente vincolate all'incremento dei servizi o degli utenti. In questo caso, la rendicontazione nel Quadro 3 degli "Obiettivi di servizio" diventa il passaggio obbligato per certificare il potenziamento.

La sfida del 33% per gli asili nido

Sul fronte dei nidi, la bussola resta l'obiettivo Ue del 33% di copertura per la fascia 3-36 mesi. Le risorse dedicate balzano a 450 milioni nel 2026 (erano 300 nel 2025), proiettandosi verso la quota a regime di 1,1 miliardi annui dal 2027.

Per il 2026, la distribuzione premia la "convergenza": i fondi sono assegnati prioritariamente ai Comuni con copertura storica inferiore al 28,88%. La flessibilità nell'utilizzo è ampia: si va dall'incremento dei posti diretti alle convenzioni con altri enti pubblici o con nidi privati, fino ai voucher per le famiglie. Nota di rilievo tecnico: la riserva di posti è valida ai fini dell'obiettivo di servizio anche se, nel breve periodo, i posti non risultassero effettivamente occupati.

Trasporto disabili: aggiornamento dei criteri

Per il trasporto scolastico degli studenti con disabilità, lo stanziamento resta confermato a quota 100 milioni di euro. La novità risiede nell'aggiornamento della platea: i dati del Ministero dell'Istruzione sono stati allineati al biennio 2022-2024, fotografando in modo più fedele le necessità dei territori.

Anche qui, il ventaglio operativo per i Comuni è variegato: gestione diretta, esternalizzazione al Terzo settore o contributi diretti alle famiglie. Per i responsabili finanziari è utile ricordare la clausola di flessibilità: è ammesso l'utilizzo fino al 40% delle risorse aggiuntive per interventi di miglioramento qualitativo del servizio già esistente.

La partita del welfare locale si sposta ora sulla capacità di spesa: con i dati 2026 i Comuni hanno ora a disposizione le cifre per programmare e trasformare i trasferimenti in servizi reali per evitare commissariamenti.

Leggi l'[articolo](#).



Rassegna. Multe, certificazione entro il 1° giugno: le istruzioni per i proventi dell'anno 2025

Di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Il ministero dell'Interno torna a bussare alle porte delle ragionerie degli enti locali con la circolare Dait n. 11/2026, mettendo nero su bianco il vademecum operativo per la rendicontazione dei proventi delle sanzioni stradali incassati nel 2025.

La procedura, ormai consolidata ma non per questo priva di insidie, impone il passaggio esclusivo dai binari telematici della piattaforma TBEL (all'indirizzo <https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify>), precludendo qualsiasi alternativa di invio via PEC o posta ordinaria, che risulterebbe fatalmente nulla ai fini dell'adempimento.

Il calendario 2026 concede un piccolo margine tecnico: il sipario sulle trasmissioni si alzerà il 2 marzo per chiudersi inderogabilmente alle ore 23:59 del 1° giugno 2026, con una proroga naturale rispetto alla scadenza del 31 maggio, che quest'anno cade di domenica.

Come già avvenuto negli anni precedenti, sono richiesti i dati dei proventi intesi come somme incassate (dato diverso da quello delle somme accertate) nell'anno 2025, nonché l'utilizzo degli stessi nel medesimo esercizio, indicando sinteticamente gli interventi realizzati o in corso di realizzazione, il relativo costo e la percentuale di realizzazione dell'intero intervento, ricavata dalla spesa già sostenuta o da altri parametri indicativi dello stato di avanzamento. Il raffronto tra dati richiesti in termini di cassa sul fronte delle entrate e in termini di competenza (impegni) sul fronte della spesa lascia irrisolte le difficoltà già segnalate da numerosi enti negli anni precedenti.

Per completare il caricamento non basterà il semplice inserimento dei dati: il sistema richiede il download di un riepilogo che il Responsabile del Servizio Finanziario dovrà validare con firma digitale in modalità PKCS#7 (P7M) prima dell'invio definitivo.

Resta in vigore la possibilità di correggere eventuali errori annullando e reinviando la certificazione entro il termine perentorio, oltre al richiamo alle istruzioni di dettaglio contenute nella circolare dello scorso anno, la n. 3 del 5 febbraio 2025.

L'obbligo non risparmia nessuno, nemmeno i Comuni con "incassi zero", che dovranno comunque assolvere all'adempimento tramite una procedura semplificata, pena l'attivazione dei procedimenti sanzionatori previsti dal decreto interministeriale del 30 dicembre 2019.

Sul fronte della trasparenza scatta il consueto doppio binario: pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente entro trenta giorni dall'invio e successivo inserimento sul portale del Viminale entro sessanta giorni dalla ricezione.

Per le gestioni associate, i Comuni dovranno indicare chiaramente se la rendicontazione sarà effettuata dall'Unione o dal Comune capofila, ferma restando l'autonomia di certificazione per quegli enti che non abbiano delegato integralmente il servizio di polizia locale.

Leggi l'[articolo](#).



Corte dei Conti. Guida al Riaccertamento: criteri di reale incassabilità dei residui

In sede di riaccertamento ordinario dei residui, il responsabile del servizio è tenuto a operare una distinzione netta tra la sussistenza giuridica di un credito e la sua effettiva realizzabilità finanziaria.

Non è più sufficiente che una pretesa creditoria sia fondata su un idoneo titolo giuridico; al contrario, la permanenza di una posta attiva nel conto del bilancio è subordinata a una verifica rigorosa della sua esigibilità in concreto, intesa come l'effettiva probabilità di ottenere l'adempimento da parte del debitore.

Tale valutazione deve ispirarsi al principio della prudenza e della veridicità, garantendo che il

risultato di amministrazione non risulti alterato da crediti di dubbia riscossione. Pertanto, possono essere mantenuti tra i residui attivi solo quei crediti la cui riscossione sia prevedibile con un ragionevole grado di certezza, basato su elementi oggettivi e riscontrabili.

Ne consegue che ogni decisione in merito allo stralcio o al mantenimento delle poste deve essere analiticamente motivata all'interno dei provvedimenti di ricognizione. Tali atti devono esplicitare i presupposti di fatto e di diritto che hanno guidato l'analisi, fornendo una giustificazione documentabile che dimostri la ragionevolezza della scelta operata, assicurando così la trasparenza e la genuinità dei documenti contabili dell'ente.

Leggi l'[articolo](#).



Corte dei Conti. Relazione di fine mandato: l'omessa pubblicazione equivale alla mancata redazione

Il legislatore ha stabilito un regime sanzionatorio rigoroso che equipara la mancata redazione della relazione di fine mandato alla sua mancata pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente.

Tale parità di trattamento deriva dal fatto che solo la diffusione online garantisce l'effettivo controllo diffuso dei cittadini sull'operato dell'amministrazione, rendendo la semplice redazione cartacea del tutto insufficiente ai fini della trasparenza. In caso di inadempimento, si applica una sanzione pecuniaria consistente nella riduzione del 50% dell'indennità di mandato del Sindaco e degli emolumenti del Segretario Generale o del Responsabile del Servizio Finanziario per le tre mensilità successive. Oltre alla decurtazione economica, sussiste l'obbligo per il Sindaco di pubblicare sul sito web dell'ente una specifica notizia che attesti l'omessa pubblicazione della relazione, esplicitandone analiticamente le ragioni. Il sistema sanzionatorio risulta quindi omogeneo e colpisce con la medesima severità sia l'assenza del documento sia la sua mancata ostensione pubblica.

Leggi l'[articolo](#).



Corte dei Conti. Valutazione Reale delle Partecipazioni nel Conto Giudiziale

Il giudizio di conto non deve essere inteso come una semplice verifica formale della quadratura dei numeri, ma come un accertamento rigoroso dell'effettiva consistenza dei beni iscritti, con particolare attenzione alle partecipazioni in società e consorzi.

Poiché la gestione di tali quote comporta l'esercizio di diritti e l'assunzione di obblighi concreti per l'ente, la loro rappresentazione nel conto giudiziale non può limitarsi a un'esposizione puramente figurativa o al trascinarsi del valore nominale storico. Una contabilità che ignori le variazioni di valore dei titoli nel tempo risulta inadatta a garantire l'attendibilità del conto, finendo per generare un disallineamento ingiustificato rispetto alle reali scritture patrimoniali dell'ente. È pertanto indispensabile che il valore riportato rifletta l'attuale e reale consistenza economico-patrimoniale della partecipazione, evitando che la persistenza di valori non aggiornati comprometta la veridicità dei documenti contabili sottoposti a giudizio.

Leggi l'[articolo](#).



MIT. Partenariato pubblico privato: copertura finanziaria è per competenza

Un Ente locale sottopone all'attenzione del MIT un quesito concernente le modalità di copertura finanziaria per i Partenariati Pubblico-Privati (PPP). Nello specifico, si chiede se, per un intervento inserito nella programmazione triennale a partire dalla seconda annualità, un ente in contabilità economico-patrimoniale sia tenuto a impegnare l'intera somma del progetto a bilancio o se possa procedere tramite stanziamenti sui singoli budget annuali. Il MIT chiarisce che il programma triennale dei PPP non è autonomo, ma integrato in quelli di lavori e servizi (art. 37 Codice). Secondo le FAQ ufficiali (n. 12 e 17), la coerenza con il bilancio deve essere garantita specificando la copertura finanziaria per ogni intervento. Tale copertura non deve riguardare l'intero importo sin dall'inizio, ma va ripartita tra le annualità di riferimento secondo il criterio di competenza, seguendo l'effettiva distribuzione della spesa nei singoli budget annuali.

Leggi l'[articolo](#).

Accrual in pratica



Rassegna. Accrual 2025, invio entro il 30 giugno: il Mef esclude il passaggio in consiglio

L'architettura della nuova contabilità Accrual inizia a definire i propri confini operativi, sciogliendo uno dei nodi più delicati per gli uffici finanziari: il coordinamento temporale e procedurale tra il rendiconto "tradizionale" e i nuovi schemi ITAS. Con la Faq n. 4 pubblicata sul portale dedicato alla riforma Accrual, il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (Rgs) chiarisce che il debutto della nuova contabilità economico-patrimoniale non passerà dalle aule consiliari.

Il chiarimento di via XX Settembre fissa infatti un perimetro temporale preciso, stabilendo che gli schemi di conto economico e stato patrimoniale redatti secondo lo standard ITAS 1 per l'esercizio 2025 dovranno essere trasmessi entro il 30 giugno 2026.

La scelta della data non è casuale: collocandosi due mesi dopo il termine ordinario per l'approvazione del rendiconto di gestione (fissato al 30 aprile), sancisce l'autonomia del nuovo adempimento rispetto al consuntivo "tradizionale" disciplinato dal Dlgs 118/2011. Di conseguenza, i nuovi documenti non avranno valore giuridico-autorizzatorio, ma esclusivamente conoscitivo e sperimentale. Questo esonera gli enti dall'obbligo di sottoporre i prospetti al voto del consiglio comunale o degli altri organi deliberanti (Cda, consigli regionali e provinciali), semplificando l'iter in una fase già densa di scadenze legate al Pnrr.

La finalità di questa "corsia parallela" è strettamente connessa alla milestone M1C1-118 (Riforma 1.15). La Commissione europea richiede infatti una prova tangibile dell'avvio della riforma contabile, che per il momento si sostanzia nell'invio di dati finalizzati a testare la tenuta del sistema.

Per mitigare l'impatto della transizione, il Mef suggerisce un approccio graduale: gli enti sono invitati a sperimentare i modelli di raccordo già sui dati 2024, acquisendo familiarità con le procedure di riclassificazione prima che scatti l'obbligo effettivo sui saldi 2025.

Dal punto di vista tecnico, il passaggio alla logica Accrual impone di partire dai saldi contabili del piano dei conti integrato risultanti dal rendiconto 2025. I modelli di supporto transitorio opereranno rettifiche automatiche per allineare i dati agli standard ITAS, intervenendo su alcune voci tipiche della contabilità armonizzata: distinzione tra poste "correnti" e "non correnti"; eliminazione degli

effetti dei costi capitalizzati (ricerca, sviluppo e pubblicità); stralcio dei proventi relativi alle quote annuali di contributi agli investimenti.

In definitiva, nella fase pilota riferita all'esercizio 2025 la strategia del Mef mira a garantire il raggiungimento degli obiettivi europei senza irrigidire l'attività amministrativa degli enti.

Leggi l'[articolo](#).



MEF. Nuova FAQ Accrual

L'aggiornamento recentemente pubblicato sul portale della Ragioneria Generale dello Stato consolida il quadro normativo e operativo entro cui si muovono le amministrazioni pubbliche coinvolte nella transizione verso la nuova contabilità. Attraverso la FAQ numero 4, la RGS interviene nella sezione dedicata alla Fase Pilota per confermare ufficialmente un orientamento già emerso nelle fasi precedenti: l'elaborazione degli schemi di bilancio 2025 secondo i principi economico-patrimoniali del sistema ACCRUAL avrà una valenza prettamente sperimentale.

"4. Con riferimento all'adozione dei nuovi documenti contabili "accrual" (Stato Patrimoniale e Conto Economico) relativi al rendiconto 2025, si chiede conferma dei seguenti punti: termine di adozione: che il termine ultimo per la produzione e trasmissione di detti schemi sia il 30 giugno 2026, data quindi successiva alla scadenza per l'approvazione del rendiconto di gestione 2025 da parte del Consiglio Comunale (prevista, ai sensi di normativa, entro il 30 aprile 2026); approvazione consiliare: che, di conseguenza, gli schemi "accrual" non debbano essere sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale in sede di deliberazione del rendiconto entro il 30 aprile 2026;

adempimento del 30 giugno 2026: che l'adempimento del 30 giugno 2026 comporti esclusivamente la trasmissione degli schemi alla BDAP, senza necessità di una nuova o successiva delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Risposta:

- Produzione degli schemi ITAS: Ai fini dell'adempimento della *milestone* M1C1-118 (Riforma 1.15), si precisa che gli schemi di conto economico e stato patrimoniale redatti secondo lo standard ITAS 1 non hanno valore giuridico*. Pertanto, non è necessario sottoporli all'approvazione degli organi deliberanti (Consigli Regionali, Provinciali, Comunali, CdA, ecc.).

La finalità di questi schemi è esclusivamente sperimentale, come richiesto dalla Commissione Europea per dimostrare l'avvio concreto del percorso della Riforma di contabilità.

- Suggerimento operativo – Anticipazione del lavoro: Per ottimizzare i tempi e testare in anticipo l'intera procedura e i modelli di raccordo, acquisendo familiarità operativa (senza la pressione delle scadenze dei bilanci 2025), si suggerisce di avviare sin d'ora la compilazione degli schemi di bilancio ITAS, utilizzando come base i bilanci consuntivi 2024, già disponibili e pienamente elaborabili tramite i modelli di raccordo.

*Decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113 convertito, con modificazioni, con la legge n. 143 del 7 ottobre 2024, articolo 10, comma 7.

Leggi l'[articolo](#).

Risorse



ANCI. Piccoli Comuni, Pubblicato il decreto di assegnazione delle risorse del Piano nazionale

Il Ministero dell'Interno ha diffuso il 10 febbraio 2026 il decreto del 24 dicembre 2025, adottato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativo all'assegnazione delle risorse del Piano nazionale per la riqualificazione dei Piccoli Comuni.

Il provvedimento, corredato dall'allegato 1, disciplina l'assegnazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, di cui all'articolo 3 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, agli enti promotori dei progetti ammessi a finanziamento, secondo l'ordine di graduatoria approvato con DPCM 2 agosto 2024 e nei limiti delle risorse disponibili.

Le risorse, riferite al periodo 2025-2028, sono state assegnate sulla base della graduatoria e risultano registrate alla Corte dei conti in data 28 gennaio 2026, al n. 456. Il decreto è pubblicato nella sezione "I Decreti" ed è in corso di pubblicazione il relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Leggi l'[articolo](#).



Ministero dell'Interno. Rimborso IVA servizi non commerciali anno 2026

La circolare 13/2026 del Ministero dell'Interno disciplina il rimborso dell'IVA per i servizi non commerciali gestiti in esternalizzazione, chiarendo chi è ancora obbligato agli adempimenti comunicativi e chi ne è escluso.

Il dato più rilevante per i ragionieri è l'esonero totale dalla presentazione della certificazione per i Comuni e le Province delle Regioni a Statuto Ordinario, oltre ai Comuni della Sardegna, in quanto il contributo è stato ormai "fiscalizzato", ovvero integrato in altre forme di finanziamento.

L'obbligo di invio del certificato, scaricabile dal sito della Finanza Locale, resta quindi in capo esclusivamente alle Province della Sardegna, alle Comunità Montane e alle Unioni e Consorzi di comuni. Per questi enti, la richiesta di rimborso è valida solo se riferita a servizi per i quali è effettivamente prevista una tariffa a carico degli utenti.

Il termine ultimo e perentorio per la presentazione del certificato è fissato al 31 marzo di ogni anno. Per l'annualità 2026, la procedura riguarda i dati del quadriennio 2022-2025. Gli enti legittimati devono trasmettere la documentazione alla Prefettura competente, la quale ha il compito di caricare i dati e la scansione del documento sulla piattaforma intranet ministeriale entro il 15 maggio 2026. È fondamentale rispettare le scadenze, poiché l'invio tardivo comporta la decadenza automatica dal diritto al contributo.

Leggi l'[articolo](#).

Tributi



IFEL. Imposta di soggiorno: nota di commento all'ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione

Publicata da IFEL una nota di commento all'ordinanza n. 1527 del 23 gennaio 2026 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, concernente la qualificazione dei gestori delle strutture ricettive nell'imposta di soggiorno.

Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, hanno definitivamente chiarito che, a seguito della novella del 2020 in materia di imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva deve essere qualificato come responsabile d'imposta e non più come agente contabile, con conseguente esclusione della giurisdizione della Corte dei conti.

La nota illustra le principali ricadute operative per i Comuni, connesse al venir meno dell'obbligo di resa del conto giudiziale (modello 21) e ai conseguenti adeguamenti regolamentari.

Leggi l'[articolo](#).



Corte di Cassazione. Rendita catastale categoria D: legittima la stima per confronto senza sopralluogo

La Corte di Cassazione ha recentemente consolidato l'orientamento riguardante i poteri di rettifica dell'Agenzia delle Entrate per gli immobili a destinazione speciale. Il caso specifico riguardava la trasformazione funzionale di un immobile da autorimessa privata a garage pubblico a pagamento, operazione che ha indotto l'ufficio a rideterminare la rendita catastale. I giudici di legittimità hanno confermato che tale aggiornamento è pienamente valido anche se effettuato esclusivamente su base documentale

Secondo la Cassazione, per gli immobili appartenenti al gruppo D non sussiste un obbligo inderogabile di sopralluogo. L'amministrazione finanziaria può legittimamente determinare il nuovo valore catastale attraverso il confronto con immobili simili già censiti, utilizzando i dati presenti nelle banche dati o negli atti descrittivi già in suo possesso. Questo approccio non lede i diritti del contribuente, poiché la stima catastale si fonda su parametri oggettivi e caratteristiche tecniche che non richiedono necessariamente un'ispezione fisica per essere verificate.

Un altro aspetto fondamentale della sentenza riguarda l'onere di motivazione dell'atto di accertamento. La società ricorrente lamentava la mancata allegazione degli atti comparativi utilizzati dall'Agenzia, ma la Corte ha stabilito che tale omissione non inficia la validità della rettifica. È infatti sufficiente che l'avviso indichi gli estremi essenziali degli immobili presi a riferimento, così da permettere al contribuente di individuarli e contestare eventualmente la congruità del paragone in sede di ricorso.

In ultima analisi, la sentenza chiarisce che ogni contestazione relativa alla misura della rendita o alla correttezza tecnica della stima appartiene al giudizio di merito. Poiché la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non può entrare nel vivo delle valutazioni estimative prodotte dai giudici dei gradi precedenti, rendendo di fatto definitive le rettifiche dell'ufficio se queste sono correttamente motivate sotto il profilo logico e giuridico.

Leggi l'[articolo](#).



ARERA. TQRIF: comunicazione all'Autorità dei dati di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani relativi all'anno 2025

ARERA comunica che a partire dal 10 febbraio 2026 è aperta la raccolta dati in materia di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani relativa all'anno 2025, che consente ai soggetti interessati di adempiere agli obblighi di comunicazione all'Autorità, previsti dall'articolo 58 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF). I soggetti tenuti alla compilazione della suddetta raccolta dati sono i Gestori che al 31 dicembre 2025 svolgevano almeno una tra le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, spazzamento e lavaggio strade e gestione tariffe e rapporto con gli utenti, ivi inclusi i Comuni che le gestiscono in economia, come dichiarate in [Anagrafica Operatori](#).

L'invio dei dati e delle informazioni deve avvenire tramite l'apposita piattaforma *on line* non oltre il 31 marzo 2026. Non sono ammissibili dati forniti su supporti differenti.

Al fine di consentire l'adempimento dei citati obblighi di comunicazione, in considerazione del combinato disposto degli articoli 57bis e 58 del TQRIF, per la presente edizione sono previste **tre raccolte dati distinte**, articolate in relazione allo schema regolatorio di riferimento, come di seguito specificato:

1. **“Qualità contrattuale e tecnica settore rifiuti: Schema I [Riservato a ETC]”**, per la trasmissione all'Autorità, da parte dell'ETC, della relazione attestante il rispetto dei relativi obblighi di servizio, nonché di alcuni dati caratterizzanti l'ambito tariffario servito (numero di utenze domestiche/non domestiche e link alla carta di servizio). Gli ETC sono tenuti all'invio di tali informazioni anche per le gestioni in Schema I per le quali abbiano previsto standard qualitativi migliorativi e/o ulteriori rispetto a quelli individuati dal TQRIF (Schema I+standard).
2. **“Qualità contrattuale e tecnica settore rifiuti: Schema I+standard, II, III, IV [Riservato ai Gestori]”**, per la trasmissione all'Autorità e all'ETC, da parte del Gestore, delle informazioni concernenti lo schema regolatorio individuato dall'Ente territorialmente competente per ciascun ambito tariffario di competenza, ivi incluse eventuali variazioni (standard non applicati e/o standard ulteriori e/o migliorativi), nonché i dati registrati per le prestazioni soggetti a livelli generali di qualità.
3. **“Qualità contrattuale e tecnica settore rifiuti: Schema I+standard, II, III, IV [Validazione da parte di ETC]”**, per la validazione da parte dell'ETC dei dati trasmessi dai Gestori tramite la raccolta di cui al precedente punto 2 (accessibile all'ETC in modalità “sola lettura”).

Leggi l'[articolo](#).

Personale



MIT. Metodo di calcolo dell'incentivo per le funzioni tecniche nei contratti di concessione

Il Ministero chiarisce che l'assenza di un corrispettivo diretto versato dall'Amministrazione non preclude il calcolo degli incentivi tecnici. La base di calcolo deve essere individuata nel valore stimato della concessione, così come definito dall'art. 179 del D. Lgs. 36/2023.

Quesito: Nelle procedure di concessione per le quali non è previsto uno stanziamento da parte

dell'ente concedente è possibile definire l'importo dell'incentivo nel quadro economico del singolo intervento parametrandolo al 2% del canone a base di gara che sarà corrisposto dal concessionario all'ente concedente?

Risposta: Il quesito posto riguarda la modalità di calcolo degli incentivi tecnici nel caso di concessione per la quale il concessionario non percepisce alcun corrispettivo da parte dell'Amministrazione. In tal caso può sorgere il problema di quale considerare base di calcolo per gli incentivi tecnici. Sul punto si è espressa la Corte dei conti con deliberazione del 21.09.2023 n. 187, rispondendo alla domanda di un Ente, che esponeva un caso analogo a quello in argomento. La Corte ha chiarito che, "ai sensi dell'art. 179 del D. Lgs. 36/2023, il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'ente concedente, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi. Il valore è stimato al momento dell'invio del bando di concessione (o, nei casi in cui non sia previsto detto bando, al momento in cui l'ente concedente avvia la procedura di aggiudicazione della concessione) ed è calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti di gara della concessione.". Dal disposto normativo si ricava, pertanto, che il valore della concessione deve essere presente e stimato nel momento dell'invio del bando di gara o, laddove siano previste altre procedure di affidamento, al momento in cui l'ente avvia la procedura di aggiudicazione. Sarà pertanto in capo alla stazione appaltante calcolare il quantum dell'importo da destinare all'incentivo sulla base della propria disciplina della corresponsione degli incentivi.
Leggi l'[articolo](#).

Contenuto extra



Rassegna. Stop alla prelazione negli appalti di project financing

La Corte di Giustizia UE ha stabilito che il diritto di prelazione nel project finance è illegittimo poiché viola i principi di concorrenza e parità di trattamento, permettendo al promotore di aggiudicarsi la gara semplicemente pareggiando l'offerta migliore. Questa sentenza, scaturita da un contenzioso milanese sui servizi igienici pubblici, impone una revisione del Codice degli appalti italiano e incide direttamente sulla concessione dell'autostrada A22, costringendo il Ministero a eliminare tale corsia preferenziale dai futuri bandi.

Leggi l'[articolo](#).



ANAC. Malfunzionamento della piattaforma digitale, va consentita la partecipazione alla gara

Pur avendo accertato il mancato funzionamento della piattaforma telematica, l'Ente appaltante non ha proceduto né a sospendere il termine per la presentazione delle offerte per il tempo necessario per il ripristino del normale funzionamento della stessa e a prorogarlo per una durata proporzionale alla sua gravità, né a riaprire i termini di presentazione dell'offerta in favore dell'istante, a seguito del successivo malfunzionamento del portale segnalato da un concorrente poco prima dello spirare dei termini di presentazione delle offerte.

Per questo, la stazione appaltante è stata invitata "ad adottare gli opportuni provvedimenti che, nel rispetto dei principi che presidono l'evidenza pubblica, consentano all'istante di partecipare alla gara".

Leggi l'[articolo](#).



IFEL. Avviso ANNCSU georeferenziazione civici: indicazioni importanti per la conclusione positiva dell'intervento

La Nota fa il punto sullo stato di attuazione dell'Avviso Misura 1.3.1 – ANNCSU Georeferenziazione dei numeri civici, emanato dal Dipartimento per la trasformazione digitale per finanziare la georeferenziazione dei numeri civici in ANNCSU e indica ai Comuni le azioni che devono compiere per completare positivamente l'intervento e maturare il diritto al voucher.

Leggi l'[articolo](#).



ANCI. Suap, chiarimenti MIMIT e DFP su avvio nuovo Sistema Sportelli Unici per Attività Produttive

Publicato l'Avviso del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del Dipartimento della Funzione pubblica del 9 febbraio recante indicazioni operative in ordine all'Avvio del nuovo Sistema degli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP). L'Avviso fornisce un quadro operativo delle attività che interesseranno direttamente i SUAP e gli Enti terzi nelle prossime settimane, in vista della scadenza del 26 febbraio 2026.

Leggi l'[articolo](#).



ANAC. Appalti più trasparenti e sicuri: Anac, Agenzia Demanio e FS Engineering insieme sul BIM

“La progettazione BIM (Building Information Modeling) favorisce una gestione più efficiente di tutto il ciclo di affidamento, consente di evitare costose varianti in corso d'opera e proietta i suoi benefici anche dopo che l'opera è stata costruita, nella sua manutenzione e gestione. Il suo utilizzo è quindi una chiave essenziale per garantire efficienza, evitare sprechi, aumentare la sicurezza nei cantieri, oltre che per evitare infiltrazioni della criminalità. Purtroppo, però, le stazioni appaltanti che dovrebbero utilizzarlo, spesso non hanno competenze e mezzi adeguati, con il rischio di applicazioni meramente formali e l'altissima probabilità di non sfruttarne appieno le reali potenzialità. Per questo, Anac ha voluto coinvolgere due operatori che hanno grandi competenze in materia, Agenzia del Demanio e FS Engineering, affinché tali potenzialità siano messe al servizio delle Stazioni appaltanti più piccole”.

Leggi l'[articolo](#).

La rivista IL SUNTO RAGIONERIA è iscritta nel registro dei giornali e periodici del Tribunale di Ancona, al n. 2197/2017. La direttrice è Patrizia Ruffini.

L'editore è Libram S.r.l., che detiene la proprietà della pubblicazione attraverso il marchio Mira Editore.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito web di Libram S.r.l.: www.libram.it inviare un'e-mail a elisa.biekar@libram.it o telefonare allo 071-9206834